

**DELIBERA N. 231/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI BASTIA UMBRA (PG) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 21 maggio 2024 (prot. n. 0138680), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bastia Umbra (PG) a seguito della segnalazione del candidato signor Francesco Fratellini, del 13 maggio 2024, relativa alla pubblicazione, sul profilo *Facebook* del Sindaco uscente, signora Paola Lungarotti, candidata sindaco alle elezioni dell’8-9 giugno, di un *reportage* sull’inaugurazione della fiera “Caccia Village”. In particolare, l’esponente ha segnalato: “*il candidato sindaco Lungarotti ha pubblicato sul proprio profilo FB un reportage dell’inaugurazione della fiera Caccia Village, avvenuta ieri, con foto e filmati in cui indossa la fascia e, alla fine del filmato, fa anche una specie di comizio [...]. NB: il profilo che adesso è nominato Paola Lungarotti, per cinque anni è stato "PaolaLungarottiSindaco" utilizzato come profilo istituzionale del sindaco. Questi i collegamenti a cui mi riferisco: <https://www.facebook.com/reel/362209703509602> e <https://www.facebook.com/paolalungarotti/posts/pfbid02itBqfwCLeDHtobWNLV22ihzKvRbzUKhIwRweUHby2Zee1VWL9qNTJsFZGWAqb3Khl>”*. Il Comitato, presa visione di quanto presente ai link indicati nella segnalazione, con nota del 16 maggio 2024 ha contestato al Comune di Bastia Umbra la presunta violazione dell’articolo 9 della L. 28/2000, avendo verificato che “*il Sindaco di Bastia Umbra indossava la fascia tricolore, così da tenere un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza dell’informazione trasmessa, a causa della commistione tra elementi propagandistici ed elementi istituzionali*”, pur non rinvenendosi, “*nei post segnalati, collegamenti al sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra, né alle sue pagine social*”;

ESAMINATE le memorie difensive acquisite dal Comitato il 17 maggio 2024, con le quali il Sindaco di Bastia Umbra ha reso la seguente comunicazione: “*In merito all’oggetto si comunica di aver rimosso in data odierna dalla propria pagina personale Facebook quanto facente riferimento al contenuto del prot. n. 18043 del 16-05-2024 posta certificata: protocollo n 20240003710 – Corecom*”;

PRESO ATTO che il Comitato, accertato che alla data 17 maggio i post oggetto della contestazione risultavano “*rimossi dalla pagina Facebook*” e, rilevato l’intervenuto adeguamento spontaneo da parte del soggetto segnalato, ha deliberato all’unanimità la proposta di archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che i contenuti segnalati ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che la pagina <https://www.facebook.com/reel/362209703509602>

e il contenuto al link <https://www.facebook.com/paolalungarotti/posts/pfbid02itBqfwCLeDHtobWNLV22ihzKvRbzUKh1wRweUHby2Zee1VWL9qNTJsFZGWAqb3Khl>

indicati nella segnalazione risultano “non disponibili”;

RILEVATO che contenuti riguardanti l'inaugurazione della fiera “Caccia Village”, oggetto della segnalazione, non risultano pubblicati sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Bastia Umbra;



RITENUTO l'adeguamento spontaneo del Sindaco del Comune di Bastia Umbra idoneo a far venir meno l'effetto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini con riferimento alla provenienza delle informazioni segnalate;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bastia Umbra, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba